



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2741/2022 R.G. Sezione lavoro e previdenza, e vertente

TRA

Preite Ivano, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società Preite European Lines di Preite Ivano & c. s.a.s., rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Villi, presso il cui studio sito in Rende, Via Ciro Menotti n. 6, è elettivamente domiciliato

Opponente

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti per atto del notaio Paolo Castellini di Roma, dagli Avv.ti Caterina Battaglia, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice

Opposto

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 9/05/2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le quattro ordinanze ingiunzione (versate in atti) emesse dall'INPS e notificate tutte in data 7/04/2022, con la quali veniva intimato il pagamento delle sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per le annualità ivi indicate. Eccepita la illegittimità degli atti impugnati per la mancata notifica dei presupposti atti di accertamento e, comunque, per la intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell'INPS di riscuotere le somme richieste; in via graduata assumeva di non aver alcun obbligo di versare le ritenute previdenziali, non avendo eseguito il pagamento degli stipendi; chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati ovvero la declaratoria di non debenza delle somme ingiunte.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l'INPS eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso ed evidenziando, nel merito, l'infondatezza del ricorso concludendo per il suo rigetto.

Disposta la sostituzione dell'udienza già fissata con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa viene decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 9/05/2022 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione avvenuta in data 7/04/2022, posto che il termine che scadeva nella giornata di sabato 7/5/2022 deve ritenersi prorogato al primo giorno seguente non festivo (cfr. art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.) vale a dire al 9.5.2022.

Sempre in via preliminare, si rileva che l'INPS ha prodotto provvedimenti di rettifica dell'importo della sanzione amministrativa irrogata (rideterminata nella misura di euro 10.000,00) ma l'opponente, insistendo nella decisione, ha manifestato volontà di non procedere al pagamento della sanzione per come rettificata (con ciò determinando l'estinzione del procedimento sanzionatorio).

Tanto rilevato preliminarmente, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni qui di seguito esposte.

Oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzione emesse dall'INPS con cui è stato intimato al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nelle mensilità dal Dicembre 2011 al Novembre 2012, dal Dicembre 2012 al Novembre 2013, dal Dicembre 2013 al Novembre 2014 nonché dal Dicembre 2014 al Novembre 2015.

Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.

In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:

- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).

Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro 10.000 annui.

Tanto premesso, con le ordinanze ingiunzione opposte l'INPS ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.

Invero, trattandosi di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016, viene in rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8.

In particolare, il d.lgs. n. 8/2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.

La norma dispone che la retroattività operi sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

I successivi commi 2 e 3 del medesimo art. 8 disciplinano, con riguardo ai reati depenalizzati, rispettivamente le fattispecie per le quali i procedimenti penali siano stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti

dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa. La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che *l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del (...) decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.*

I successivi commi 4 e 5 regolano i conseguenti adempimenti dell'autorità amministrativa che, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, deve notificare gli estremi della violazione agli interessati. Per i residenti all'estero tale termine è di 370 giorni.

Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento.

Il legislatore al riguardo ha peraltro precisato che, in quanto compatibili, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente lamenta per un verso la irregolarità della ordinanza-ingiunzione, lamentando che l'irrogazione della sanzione amministrativa non sarebbe stata preceduta dalla notificazione di alcun atto di accertamento da parte dell'Ente e per altro verso contesta il diritto di procedere alla riscossione delle somme per la sopravvenuta prescrizione del diritto di credito.

Rileva evidenziare che le annualità delle denunce contributive fanno riferimento ai periodi che vanno dal 2011 al 2015, e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 - da 10.000 euro a 50.000 euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro.

L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore i provvedimenti di accertamento della violazione (in data 6.03.2017), contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Ulteriormente, parte opponente eccepisce la violazione dell'art. 14 della L. n. 689/81 sotto il profilo dell'omessa notifica degli estremi della violazione nel termine di 90 giorni; sul punto, premesso che ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni

amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), in caso di violazione originariamente qualificabile quale fattispecie di reato, successivamente depenalizzata ai sensi del citato d.lgs., l'obbligo della contestazione non sorge al momento dell'accertamento del fatto, in quanto l'art. 14 legge n. 689 del 1981 si applica ai soli illeciti amministrativi, ed il termine di novanta giorni per effettuare la contestazione medesima decorre, alla stregua della norma di cui al comma quarto dell'art. 9 d.lgs n. 8 del 2016, dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti trasmessi da quella giudiziaria, dinanzi alla quale il procedimento penale era pendente. Tuttavia, nel caso di specie, non constando alcuna trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, il termine de quo non trova applicazione.

Ritenuto, pertanto, correttamente rispettato l'iter procedimentale, l'ulteriore motivo di opposizione (prescrizione) si rivela infondato per le ragioni che seguono.

Vale richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).

Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 8/2016 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare in parte la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative (ove l'importo omesso sia inferiore ad euro 10.000,00). Di tanto è conferma il precetto di cui all'art. 41 della legge 689 del 1981, che prevede espressamente la trasmissione degli atti relativi all'illecito depenalizzato dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione. Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, non constando nella presente fattispecie trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.

Ed allora, individuandosi il dies a quo nel 6 febbraio 2016, si osserva che il termine quinquennale (art. 28 legge n. 681/1981) è stato interrotto dapprima in data 6-3-2017 (data di notifica dell'atto di accertamento della violazione) e, di poi, tempestivamente, con la notifica delle opposte ordinanze

ingiunzione (7-4-2022) entro il successivo quinquennio, considerando i periodi di sospensione, prima, per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, con la conseguenza che il termine di cinque anni, invocato dallo stesso ricorrente, non risulta decorso.

Per quanto concerne, infine, la contestazione attorea in ordine alla non debenza delle somme si osserva che, per come fondatamente eccepito dall'INPS, il debito contributivo de quo è stato trasfuso negli avvisi di addebito nn. 334-2013-00040670-66, 334-2015-00006314-86, 334-2015-00003307-55 334-2015-00032102-20 e 334-2015-00036817-85 (cf all. 2,3,4,5,6 alla memoria dell'INPS). Gli stessi, regolarmente notificati, non sono stati opposti sicchè il debito contributivo non può essere oggetto di contestazione in questa sede, essendo inutilmente decorso il termine perentorio di decadenza di cui all'art. 24 del d.lgs 46/99 (anche per i nn. 33420150003681785 e 33420150003210220 che, ancorchè privi di prova di notifica, devono essere ritenuti ritualmente notificati per aver effettuato parte ricorrente, in data 06/06/2017, taluni versamenti secondo quanto dedotto dall'INPS e non contestato da controparte). Per l'effetto, la violazione del comma 1 della citata disposizione normativa è, allo stato, non più contestabile stante l'irretrattabilità del credito per omessa opposizione nel prescritto termine perentorio.

Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso. Spese liquidate in dispositivo in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 3.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso in Cosenza, 23 gennaio 2023

Il Giudice del Lavoro

Dott. ssa Fedora Cavalcanti